



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 282**

Introduzione dell'articolo 706-bis del codice di procedura civile e altre disposizioni in materia di  
mediazione familiare

17/12/2022 - 23:46

# Indice

1. DDL S. 282 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 282.....	4
1.3. Trattazione in Commissione.....	9
1.3.1. Sedute.....	10
1.3.2. Resoconti sommari.....	11
1.3.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia).....	12
1.3.2.1.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 30 (pom.) del 26/09/2018.....	13
1.3.2.1.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 31 (pom.) del 02/10/2018.....	19

## **1. DDL S. 282 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 282  
**XVIII Legislatura**

---

Introduzione dell'articolo 706-bis del codice di procedura civile e altre disposizioni in materia di mediazione familiare

---

Iter

**26 settembre 2018:** ritirato

**Successione delle letture parlamentari**

**S.282**

**ritirato**

---

Iniziativa Parlamentare

[Vanna Iori](#) ( [PD](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **16 aprile 2018**; annunciato nella seduta n. 5 del 17 aprile 2018.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , SEPARAZIONE DEI CONIUGI , DIRITTO CIVILE , FIGLI

**Articoli**

GENITORI (Artt.1, 2, 4), FAMIGLIA (Artt.2, 3), MINORI (Artt.2, 4, 5), ASSISTENZA SOCIALE (Art.2), TITOLI PROFESSIONALI (Art.3), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.3), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.3), ETA' DELLE PERSONE (Art.5), PROCURATORI DELLA REPUBBLICA E SOSTITUTI (Art.5), AZIENDE SANITARIE LOCALI (Art.6), CONSULTORI FAMILIARI (Art.6)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Simone Pillon](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 26 settembre 2018) .

Assegnazione

Assegnato alla [2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 26 giugno 2018.

Annuncio nella seduta n. 14 del 26 giugno 2018.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 14ª (Unione europea)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 282

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 282

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **IORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2018

Introduzione dell'articolo 706-*bis* del codice di procedura civile e altre disposizioni in materia di mediazione familiare

Onorevoli Senatori. - La fine di una convivenza e la separazione dei coniugi rappresentano un momento di forte sofferenza per tutti i soggetti coinvolti ed in particolare per i figli minorenni, spesso contesi dai padri e dalle madri in un clima di rabbia e frustrazione.

I dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicati il 12 novembre 2015 e riferiti all'anno 2014 indicano che in metà delle separazioni e in un terzo dei divorzi è coinvolto un figlio minorenne. Nello specifico, il 52,8 per cento delle separazioni e il 32,6 per cento dei divorzi riguardano matrimoni con almeno un figlio di età inferiore a diciotto anni e di questi oltre la metà ha meno di undici anni. Benché venga meno il legame di coppia, gli adulti coinvolti rimangono genitori e hanno un obbligo non solo naturale e morale, ma anche giuridico, di garantire la soddisfazione dei bisogni dei loro figli minorenni e soprattutto di preservarli dalle ricadute della conflittualità genitoriale sulla loro esistenza. Questo tipo di sofferenza può essere attenuata al meglio, per tutti, tramite la cogenitorialità e la condivisione delle decisioni più importanti.

Anche a seguito della conclusione delle procedure giudiziali, difficilmente la situazione presenta miglioramenti. È frequente infatti l'assenza di comunicazione fra i genitori e dunque la conseguente mancanza di un progetto educativo condiviso e di una reciproca collaborazione nella soddisfazione delle esigenze affettive e materiali dei più piccoli, senza considerare i casi limite, purtroppo frequenti, in cui i figli diventano uno strumento per esercitare una sorta di vendetta sull'altro genitore.

La mediazione familiare nasce e si sviluppa negli Stati Uniti d'America negli anni '80 e viene introdotta e diffusa in Europa a partire dagli anni '90. Già da anni, anche nel nostro Paese, la mediazione familiare, forte del proprio carattere multidisciplinare, psicologico, sociale e giuridico, si propone come attività di sostegno alla famiglia e alla coppia, nell'interesse dei figli minori, nei momenti di crisi della relazione personale dei genitori.

La diffusione e l'utilizzo dell'istituto della mediazione quale strumento di elevato valore sociale è un'esigenza ratificata da tutti gli Stati europei, al fine di tutelare le relazioni familiari tenendo in prevalente considerazione l'interesse superiore del fanciullo e la genitorialità condivisa e responsabile. La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 77 del 2003, promuove il ricorso alla mediazione e ad ogni altro metodo di soluzione dei conflitti atto a raggiungere un accordo, al fine di prevenire e di risolvere le controversie, in maniera tale che i minori siano coinvolti il meno possibile nei procedimenti giudiziari.

La raccomandazione n. R(98)1 del 21 gennaio 1998 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa invita gli Stati membri a introdurre, promuovere e rinforzare la mediazione familiare, al fine di migliorare la comunicazione tra le parti, ridurre il conflitto, creare rapporti amichevoli, dare continuità alle relazioni fra genitori e figli e ridurre i tempi della separazione e del divorzio. Il mediatore non dovrà porsi come figura di conciliazione dei conflitti di coppia, ma dovrà avere come obiettivo

l'interesse superiore dei figli, incoraggiando i genitori a concentrarsi sui bisogni di questi, ricordando le loro responsabilità.

La Convenzione sulle relazioni personali che riguardano i fanciulli, fatta a Strasburgo il 15 maggio 2003, all'articolo 7 esorta le autorità giudiziarie nazionali ad adottare tutte le misure appropriate per incoraggiare i genitori e le altre persone che hanno legami familiari con i figli minorenni a raggiungere accordi amichevoli, in particolare facendo ricorso alla mediazione familiare e ad altri metodi di risoluzione delle controversie.

La raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1639 (2003) del 25 novembre 2003 definisce la mediazione familiare come un procedimento di costruzione e di gestione della vita tra i membri di una famiglia alla presenza di un terzo mediatore, indipendente e imparziale, avente l'obiettivo di giungere a una conclusione accettabile per i due soggetti superando la carenza di comunicazione fra le parti.

In Italia siamo però ancora lontani dall'esperienza di altri Paesi europei. In Norvegia, ad esempio, fin dal 1° gennaio 1993 è in vigore la legge sulla mediazione obbligatoria tramite dieci incontri per le coppie, sposate o conviventi, che intendono separarsi e che hanno figli minori di sedici anni. Il proposito della legge norvegese è quello di porsi in relazione alla responsabilità parentale, al fine di aiutare a trovare la via migliore e condivisa per la crescita dei figli.

Il codice di procedura civile francese prevede che il giudice possa designare una terza persona che ascolti i coniugi e faciliti lo scambio dei loro differenti punti di vista, per consentire una presa di coscienza del ruolo familiare di ogni *partner* e la gestione dei problemi comuni agli stessi. Stante la necessità di personale esperto e preparato a gestire conflitti relazionali, la normativa francese prevede percorsi formativi e profili deontologici da rispettare, muovendosi nell'ottica della professionalizzazione del ruolo di mediatore familiare.

Il Regno Unito agevola e incentiva il ricorso alla mediazione familiare, non solo come alternativa al procedimento giudiziario, ma anche come supporto all'interno dello stesso attraverso una legislazione favorevole, con lo scopo di arginare le conseguenze negative sui figli della separazione.

Dal 6 aprile 2011 tutte le coppie, prima di portare in tribunale la propria causa di divorzio, sono tenute a partecipare a una sessione di mediazione familiare.

La mediazione familiare costituisce dunque un mezzo per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o alla rottura di una convivenza. Il mediatore, come terzo neutrale e con una formazione specifica, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, si adopera affinché i genitori elaborino in prima persona un programma di separazione, soddisfacente per loro e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale. La mediazione familiare è pertanto un percorso in cui il mediatore accompagna la coppia, dal quale rimangono esterne le cause della rottura familiare, per consentire alle parti di scindere il ruolo di compagno o coniuge dal ruolo genitoriale, trovando quindi delle modalità e degli accordi affinché questo ruolo sia esercitato nel miglior modo possibile.

I vantaggi sono chiaramente molteplici: gli accordi fra i genitori divengono più equi e condivisi e dunque più rispettati nel tempo, diminuisce la litigiosità, migliorano le capacità comunicative, la responsabilizzazione genitoriale e la capacità di riconoscere i bisogni dei figli che oltretutto beneficiano di un clima più sereno e sono meno esposti alla sofferenza derivante dalla rottura del rapporto familiare.

L'intervento di un professionista nei rapporti familiari permette inoltre di prevenire negligenze e violenze psicologiche, anche inconsapevoli, che espongono i figli al rischio di danni psicologici ed emotivi, nonché di comportamenti sociali devianti.

Come evidenziato dall'associazione Genitori ancora (GeA) da anni impegnata nell'opera di mediazione nelle relazioni familiari, è necessario diffondere un approccio al tema del conflitto che ne valorizzi le potenzialità, controlli gli aspetti più distruttivi e supporti lo sforzo di trovare soluzioni pacificatorie, per fare sì che la fine di una relazione di coppia non coincida con lo scioglimento della coppia genitoriale.

In questo processo è fondamentale la capacità del mediatore, un professionista esperto nel campo della mediazione, della negoziazione e del *problem solving*, in possesso di conoscenze approfondite in

psicologia, pedagogia, diritto ed economia, con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali. Egli può prestare la propria opera sia come operatore in un organismo di mediazione, sia come libero professionista, essendo la mediazione familiare professione non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Conformemente a quanto previsto nella Carta europea sulla formazione dei mediatori familiari nelle situazioni di separazione e di divorzio del 15 ottobre 1992 e per assicurare un'adeguata e uniforme preparazione su tutto il territorio nazionale, il mediatore familiare, pubblico o privato, e i mediatori familiari liberi professionisti idonei a eseguire le attività di mediazione previste dal presente disegno di legge devono essere in possesso di laurea specialistica in discipline psicologiche, pedagogiche o giuridiche, nonché di una formazione specifica e certificata per l'esercizio della mediazione familiare di almeno 250 ore ripartite in modo tale da favorire l'assimilazione delle competenze acquisite.

Possono svolgere la medesima attività di mediazione anche coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono in possesso di laurea specialistica e hanno acquisito una formazione specifica certificata dal possesso di un attestato di mediatore familiare rilasciato a seguito della partecipazione a un corso della durata di almeno 250 ore, riconosciuto dalla regione di residenza.

Al fine di facilitare l'accesso alla mediazione familiare è determinante il contributo delle regioni volto a istituire elenchi pubblici degli organismi di mediazione familiare e dei mediatori familiari liberi professionisti in possesso dei requisiti formativi indicati. Occorre altresì che in ogni azienda sanitaria locale, di preferenza presso i servizi dei consultori familiari ove esistenti, sia istituito un servizio di mediazione familiare, ad accesso libero e gratuito, idoneo a svolgere il tentativo obbligatorio di mediazione familiare.

Un elemento fondamentale e imprescindibile è infine l'introduzione del carattere obbligatorio della mediazione familiare e di almeno tre colloqui di mediazione come condizione di procedibilità nelle controversie di separazione personale in presenza di figli minorenni, nelle procedure di negoziazione assistita per la separazione personale dei coniugi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e nei procedimenti di regolamentazione della potestà genitoriale, regolati dall'articolo 316 del codice civile, di competenza del tribunale per i minorenni. Se è infatti vero che il percorso di mediazione familiare necessita del carattere della volontarietà per poter essere perseguito con la necessaria efficacia, è altrettanto vero che difficilmente la coppia accederà alla mediazione senza un'adeguata informazione sulla stessa e sulle sue potenzialità. Dagli incontri obbligatori con il mediatore può conseguire l'instaurazione di un percorso comune per addivenire a un accordo condiviso, equilibrato e duraturo fra le parti riguardo l'organizzazione dei rapporti personali e patrimoniali fra i genitori e i figli minorenni dopo la cessazione della convivenza, garantendo la continuazione di un rapporto genitoriale idoneo a soddisfare i bisogni affettivi e materiali dei figli.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. La finalità della presente legge è sostenere la genitorialità in caso di separazione o di cessazione di una convivenza, tramite lo strumento della mediazione familiare e conformemente alle convenzioni e alle raccomandazioni dell'Unione europea, affinché tutte le madri e i padri possano rimanere in condizione di cogenitorialità, anche in caso di separazione di coppia, al fine di garantire il superiore interesse affettivo, educativo e materiale dei figli.

### Art. 2.

#### *(Caratteristiche della mediazione familiare)*

1. La mediazione familiare in materia di separazione personale dei coniugi è l'attività in cui un terzo professionista qualificato, indipendente ed equidistante dalle parti, il mediatore familiare, fornisce colloqui di sostegno alla genitorialità finalizzati a migliorare la comunicazione e a cercare accordi sulla nuova organizzazione familiare conseguente alla separazione personale dei coniugi o alla cessazione di una convivenza, con riguardo al superiore interesse educativo, affettivo e materiale del

figlio o dei figli minorenni e nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il mediatore familiare opera per ristabilire o per rafforzare la comunicazione fra i coniugi nella fase pre-separativa, al fine di pervenire a un accordo condiviso, equilibrato e duraturo fra le parti riguardo l'organizzazione dei rapporti personali fra i genitori e i figli minorenni dopo la cessazione della convivenza, garantendo la continuazione di un rapporto genitoriale idoneo a soddisfare i bisogni educativi, affettivi e materiali dei figli.

3. Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato; nessun elemento, atto o documento relativo alla procedura di mediazione può essere prodotto in un eventuale giudizio; nessun soggetto può essere chiamato a testimoniare su circostanze relative al procedimento di mediazione familiare svolto.

4. La mediazione familiare si pone i seguenti obiettivi:

a) aiutare la coppia genitoriale a elaborare un progetto condiviso e consensuale di cogenitorialità nella separazione attraverso una metodologia mirata alla gestione del conflitto avendo come obiettivo specifico l'interesse dei figli;

b) garantire ai figli il mantenimento di rapporti significativi e regolari con entrambi i genitori, ricevendo cure, affetto, educazione e istruzione;

c) aiutare la coppia genitoriale a cogliere i bisogni e le manifestazioni emotive dei figli evitandone la strumentalizzazione nel conflitto;

d) prevenire negligenze e violenze psicologiche, anche inconsapevoli, che possono esporre i figli al rischio di danni emotivi, nonché di comportamenti sociali devianti.

Art. 3.

*(Mediatore familiare)*

1. Gli operatori del servizio di mediazione familiare, pubblico o privato, e i mediatori familiari liberi professionisti idonei a eseguire le attività di mediazione di cui alla presente legge devono essere in possesso di laurea specialistica in discipline psicologiche, pedagogiche o giuridiche, nonché di una formazione specifica e certificata per l'esercizio della mediazione familiare di almeno 250 ore ripartite in modo tale da favorire l'assimilazione delle competenze acquisite.

2. Possono altresì esercitare l'attività di mediazione familiare coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un titolo di mediatore familiare riconosciuto dalla regione di residenza.

3. Le competenze necessarie nel percorso formativo del mediatore professionista comprendono i seguenti ambiti:

a) aspetti psicologici della coppia e dei suoi conflitti;

b) aspetti sociologici dell'evoluzione della famiglia;

c) aspetti psicologici dello sviluppo del minorenne;

d) aspetti pedagogici delle relazioni genitoriali;

e) impatto e ripercussione della separazione sulle dinamiche familiari e in particolar modo sui figli;

f) funzionamento economico della famiglia e mantenimento dei minori;

g) quadro legale della separazione e del divorzio, dei professionisti coinvolti e del loro rapporto con i mediatori familiari;

h) tecniche di comunicazione e di risoluzione dei conflitti.

4. La formazione relativa alla mediazione familiare è affidata a:

a) docenti universitari specialisti nell'ambito delle discipline psicologiche, pedagogiche, giuridiche o economiche con comprovata esperienza nel campo delle problematiche della famiglia e dei minori;

b) mediatori familiari professionisti in attività.

5. Al fine di facilitare l'accesso alla mediazione familiare e di garantire l'accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le

regioni istituiscono specifici elenchi pubblici degli organismi di mediazione familiare, pubblici e privati, e dei mediatori familiari liberi professionisti in possesso dei requisiti di cui ai citati commi 1 e 2.

Art. 4.

*(Introduzione dell'articolo 706-bis del codice di procedura civile in materia di mediazione familiare)*

1. Dopo l'articolo 706 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 706-bis. - (*Mediazione familiare*). - Qualora vi siano figli minorenni e vi sia disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso, la parte ricorrente o le parti congiuntamente hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e fatti salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pericolo per l'integrità psico-fisica dei figli minorenni o del ricorrente, di adire un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o un mediatore familiare libero professionista ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché di partecipare ad almeno tre incontri volti a fornire sostegno alla genitorialità nella separazione e al raggiungimento di un accordo sulla nuova organizzazione familiare, nell'esclusivo interesse del figlio o dei figli.

La parte istante comunica al convenuto il luogo e la data del tentativo di mediazione almeno dieci giorni prima dell'incontro fissato con il mediatore.

Ove la mediazione familiare si concluda positivamente le parti presentano al giudice il testo dell'accordo raggiunto. In caso di insuccesso il presidente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 708, terzo comma, previa acquisizione di un attestato dell'organismo di mediazione familiare o del mediatore familiare comprovante l'effettuazione del tentativo di mediazione.

Qualora al primo incontro di mediazione familiare una parte non si presenti, il mediatore provvede a redigere in tale seduta attestazione di avvenuto tentativo di mediazione con esito negativo».

Art. 5.

*(Mediazione familiare nella procedura di negoziazione assistita)*

1. Nella procedura di negoziazione assistita per la separazione personale dei coniugi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e in presenza di figli minori di anni quattordici, i coniugi hanno l'obbligo, prima del raggiungimento dell'accordo, di adire un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o un mediatore familiare libero professionista ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché di partecipare ad almeno tre incontri volti a fornire sostegno alla genitorialità nella separazione e al raggiungimento di un accordo sulla nuova organizzazione familiare, nell'esclusivo interesse dei figli.

2. Dell'avvenuto tentativo di mediazione familiare è dato atto nel testo dell'accordo da trasmettere al procuratore della Repubblica del tribunale competente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Art. 6.

*(Servizio di mediazione familiare)*

1. In ogni azienda sanitaria locale, di preferenza presso i servizi dei consultori familiari, ove esistenti, è istituito un servizio di mediazione familiare, ad accesso libero e gratuito, idoneo a soddisfare i criteri e le finalità di cui alla presente legge nonché a svolgere il tentativo obbligatorio di mediazione familiare previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 5 della presente legge e 706-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 4 della presente legge.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 282  
**XVIII Legislatura**

---

Introduzione dell'articolo 706-bis del codice di procedura civile e altre disposizioni in materia di mediazione familiare

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 30 \(pom.\)](#)

26 settembre 2018

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 31 \(pom.\)](#)

2 ottobre 2018

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 30 (pom.) del 26/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018**  
**30ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**  
*indi del Vice Presidente*  
**CRUCIOLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(510) GIARRUSSO ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU*) integra il proprio intervento nella precedente seduta ed esprime preoccupazione sulla previsione della circostanza aggravante di pena che porterebbe ad un problema di ragionevolezza e dosimetria sanzionatoria rispetto alla pene previste dalla fattispecie di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

Replica il senatore **GIARRUSSO** (*M5S*) paventando la possibilità che si trasformi la fattispecie normativa non in un delitto aggravato dall'evento ma in una fattispecie autonoma di reato.

Il senatore **CUCCA** (*PD*) esprime perplessità circa la disposizione normativa proposta relativamente all'ipotesi in cui sia il soggetto estraneo alla consorte criminale ad accettare la promessa di voto.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-BP*) contesta nella previsione normativa la circostanza aggravante di cui al quarto comma, ritenendo che la successiva elezione non incida sul bene giuridico oggetto della fattispecie e pertanto suggerisce di considerarlo come un *post-factum* non punibile.

La senatrice **ROSSOMANDO** (*PD*) solleva dubbi di costituzionalità sulla questione della proporzionalità del trattamento sanzionatorio disegnato da siffatta circostanza aggravante ad effetto speciale.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti al relatore in merito alla ipotesi in cui il paciscente sia in buona fede e quindi totalmente inconsapevole dell'appartenenza della propria controparte ad un'associazione di stampo mafioso, paventando il rischio che tale previsione faciliti la creazione nel processo di una presunzione *contra reum* in violazione dell'articolo 27 della Costituzione.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) condivide le preoccupazioni del senatore Pillon.

Il relatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) conclude il proprio intervento di replica esprimendo apprezzamento per tutti gli interventi e impegnandosi a raccogliere i suggerimenti pervenuti in occasione della presentazione degli emendamenti al testo.

Il [PRESIDENTE](#) propone pertanto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge in esame per venerdì 5 ottobre alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima**

**(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio**

**(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo**

**(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina**

**(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa**

**(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo**

**- e petizione n. 147 ad essi attinenti**

(Seguito della discussione congiunta e rimessione in Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta antimeridiana del 31 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che nella giornata odierna è stata avanzata da parte dei senatori Grasso, Juliane Unterberger, Cucca, Valeria Valente e Monica Cirinnà una richiesta di rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

*IN SEDE REFERENTE*

- (5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima**  
**(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**  
**(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio**  
**(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**  
**(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo**  
**(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina**  
**(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa**  
**(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo**  
- e petizione n. 147 ad essi attinenti  
(Esame congiunto e rinvio)

Dopo che la Commissione ha convenuto all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente, il [PRESIDENTE](#) avverte che è aperta la discussione generale.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) auspica che dal dibattito emergano spunti importanti per il relatore anche alla luce dei suggerimenti emersi nelle recenti audizioni.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), pur nel rispetto delle facoltà alla minoranza dal regolamento parlamentare, si duole della richiesta di rimessione in sede referente dei disegni di legge in materia di legittima difesa.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che in esito alla rimessione il provvedimento sarà esaminato compiutamente anche dall'Aula.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) ricorda come su temi delicati sia opportuno un dibattito più ampio di quello consentito in sede redigente.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI), ritiene che un dibattito ampio non possa nuocere alla trattazione del disegno di legge ma ribadisce la necessità che si proceda ad una riforma in tempi rapidi, suggerendo, nel merito, che si considerino anche modifiche al codice di procedura penale, per esempio per rafforzare l'udienza filtro dinanzi al giudice per l'udienza preliminare.

La Commissione conviene quindi di conferire mandato al Presidente relatore a redigere un testo unificato.

Il [PRESIDENTE](#) relatore si riserva di presentare tale testo nelle prossime sedute.

I senatori [CUCCA](#) (PD) e [GRASSO](#) (Misto-LeU) si riservano di intervenire alla luce di tale testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi**

**(118) DE POLI. - Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi**

**(282) Vanna IORI. - Introduzione dell'articolo 706-bis del codice di procedura civile e altre disposizioni in materia di mediazione familiare**

**(735) PILLON ed altri. - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità**

**(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 45, 735 e 768, congiunzione dei disegni di legge nn. 118 e 282 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 10 settembre.

Il relatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*), illustra il disegno di legge n. 118.

Gli articoli da 1 a 4 disciplinano l'istituto della mediazione familiare. Più nel dettaglio l'articolo 1 del disegno di legge, pertanto, reca la definizione di mediazione familiare. Essa si sostanzia nell'attività, svolta da un mediatore familiare (un professionista qualificato e terzo rispetto alle parti) per ristabilire le comunicazioni fra i coniugi o i conviventi al fine di pervenire a un accordo tra le parti avente per contenuto un progetto condiviso, equilibrato, concretamente realizzabile e duraturo, di organizzazione delle relazioni personali, genitoriali, nel caso di presenza di figli, e materiali, dopo la chiusura del rapporto di coniugio o di convivenza. Nella realizzazione dell'accordo di mediazione, i mediatori familiari sono tenuti a prestare particolare attenzione e a dare priorità agli interessi e ai bisogni degli eventuali figli. I mediatori- precisa la disposizione- devono essere "professionisti particolarmente e specificatamente esperti nelle tecniche di mediazione, di negoziazione e di *problem solving*, in possesso di conoscenze approfondite in diritto, in psicologia e in sociologia con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali".

L'articolo 2, con riguardo al procedimento di mediazione familiare, prevede che esso debba avere carattere informale e riservato. Nessun atto o documento, prodotto da una parte durante le diverse fasi della mediazione, può essere acquisito dalle altre parti in un eventuale giudizio. Il mediatore familiare, le parti e gli eventuali soggetti che li hanno assistiti durante il procedimento, non possono essere chiamati a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto.

L'articolo 3 stabilisce specifici requisiti per l'esercizio dell'attività di mediazione familiare.

Per l'accesso all'esercizio della professione si prevede l'obbligatorietà della laurea specialistica in determinate discipline, con l'aggiunta di specifici corsi biennali post universitari della durata di almeno 350 ore. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della legge potranno accedere alla professione anche i soggetti in possesso di una laurea specialistica e di un diploma rilasciato a seguito della partecipazione ad un corso annuale di almeno 500 ore riconosciuto dalle regioni di residenza. È previsto, altresì, che il possesso del titolo di mediatore familiare e la conseguente abilitazione all'esercizio della professione, siano accertati mediante l'obbligo, posto a carico delle regioni, di istituire elenchi pubblici degli organismi di mediazione familiare e dei mediatori professionisti.

Con l'articolo 4, che introduce nel codice di procedura civile l'articolo 708-bis, viene regolamentata la procedura che rende obbligatorio, ai fini della prosecuzione del processo, l'invito alle parti interessate a ricorrere alla mediazione familiare.

L'articolo 5, infine, modificando l'articolo 337-octies del codice civile, definisce in maniera più puntuale l'obbligo, per il giudice, di tenere conto dell'opinione dei figli minori. La disposizione prevede inoltre specifiche modalità operative e logistiche per la loro audizione.

Ricorda che in materia di mediazione familiare interviene, poi, anche il disegno di legge n. 282, che

illustra. Nel merito il provvedimento si compone di sei articoli.

L'articolo 1 precisa la finalità dell'intervento legislativo: la proposta di legge si propone di sostenere la genitorialità in caso di separazione o di cessazione di una convivenza, tramite lo strumento della mediazione familiare e conformemente alle convenzioni e alle raccomandazioni dell'Unione europea, affinché tutte le madri e i padri possano rimanere in condizione di cogenitorialità, anche in caso di separazione di coppia, al fine di garantire il superiore interesse affettivo, educativo e materiale dei figli.

L'articolo 2 individua le caratteristiche della mediazione familiare, con previsioni analoghe a quelle dettate dal disegno di legge n. 118. La mediazione familiare si pone i seguenti obiettivi: aiutare la coppia genitoriale a elaborare un progetto condiviso e consensuale di cogenitorialità nella separazione attraverso una metodologia mirata alla gestione del conflitto avendo come obiettivo specifico l'interesse dei figli; garantire ai figli il mantenimento di rapporti significativi e regolari con entrambi i genitori, ricevendo cure, affetto, educazione e istruzione; aiutare la coppia genitoriale a cogliere i bisogni e le manifestazioni emotive dei figli evitandone la strumentalizzazione nel conflitto; prevenire negligenze e violenze psicologiche, anche inconsapevoli, che possono esporre i figli al rischio di danni emotivi, nonché di comportamenti sociali devianti.

L'articolo 3, reca i requisiti di formazione dei mediatori familiari. I mediatori devono essere in possesso di laurea specialistica in discipline psicologiche, pedagogiche o giuridiche, nonché di una formazione specifica e certificata per l'esercizio della mediazione familiare di almeno 250 ore ripartite in modo tale da favorire l'assimilazione delle competenze acquisite. La formazione relativa alla mediazione familiare è demandata ad docenti universitari specialisti nell'ambito delle discipline psicologiche, pedagogiche, giuridiche o economiche con comprovata esperienza nel campo delle problematiche della famiglia e dei minori; e ai mediatori familiari professionisti in attività. Possono altresì esercitare l'attività di mediazione familiare coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un titolo di mediatore familiare riconosciuto dalla regione di residenza. La disposizione precisa che le competenze necessarie nel percorso formativo del mediatore professionista devono, fra gli altri, comprendere: aspetti psicologici della coppia e dello sviluppo del minore; aspetti sociologici dell'evoluzione della famiglia; aspetti pedagogici delle relazioni genitoriali e infine aspetti legati all'impatto delle separazioni sulle dinamiche familiari e in particolar modo sui figli.

L'articolo 4, introduce nel codice di rito l'articolo 706-*bis* materia di mediazione familiare. La disposizione prevede, in particolare, che qualora vi siano figli minorenni e vi sia disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso, la parte ricorrente o le parti congiuntamente hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e fatti salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pericolo per l'integrità psico-fisica dei figli minorenni o del ricorrente, di adire un organismo di mediazione familiare, nonché di partecipare ad almeno tre incontri volti a fornire sostegno alla genitorialità nella separazione e al raggiungimento di un accordo sulla nuova organizzazione familiare, nell'esclusivo interesse del figlio o dei figli.

L'articolo 5 disciplina l'istituto della mediazione familiare nelle procedure di negoziazione assistita, prevedendo, anche in questo caso, l'obbligo per i coniugi di adire un organismo di mediazione familiare, nonché di partecipare ad almeno tre incontri volti a fornire sostegno alla genitorialità nella separazione e al raggiungimento di un accordo sulla nuova organizzazione familiare, nell'esclusivo interesse dei figli.

L'articolo 6, infine, prevede l'istituzione presso ogni azienda sanitaria locale, di un servizio di mediazione familiare, ad accesso libero e gratuito, idoneo a svolgere gli obbligatorî tentativi di mediazione familiare (sia giudiziale che in sede di negoziazione assistita).

La Commissione conviene, stante l'attinenza di materia, di discutere tali disegni di legge insieme con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 45 e connessi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 27 settembre, alle ore 9, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## 1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 31 (pom.) del 02/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018**  
**31ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori**  
(Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizione sul testo; parere in parte favorevole, in parte contrario, in parte non ostativo con osservazione e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **CRUCIOLI** (M5S) illustra il provvedimento in titolo recante disposizioni per la valorizzazione e lo sviluppo delle isole minori.

Per i profili di competenza segnala la previsione dell'articolo 13.

L'articolo reca misure volte a promuovere, nelle isole minori elencate in allegato al provvedimento in esame (allegato A), il ricorso all'istituto della mediazione, procedura che consente di raggiungere la conciliazione tra le parti in modo alternativo e più rapido rispetto alla controversia giudiziaria.

Le disposizioni sono introdotte con gli obiettivi, tra loro connessi, di prevenire e moderare la conflittualità tra cittadini, accentuata nelle isole minori dall'isolamento e dagli spazi ristretti che le caratterizzano; ridurre il conseguente contenzioso giurisdizionale; contenere gli oneri finanziari, commerciali e sociali direttamente collegati ai conflitti e alle controversie civili e commerciali.

Il comma 1 demanda alle regioni territorialmente competenti il compito di promuovere il ricorso alla mediazione e di assicurare un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, nel perseguimento degli obiettivi di pacificazione sociale e di composizione non conflittuale delle controversie.

Nell'espletamento di tale compito le regioni in questione sono tenute ad attenersi alla direttiva 2008/52/CE e al decreto legislativo n. 28 del 2010.

La direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, disciplina determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

La direttiva reca disposizioni volte a facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie transfrontaliere e a promuovere la composizione amichevole delle medesime, incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario.

Il decreto legislativo n. 28 del 2010 ha dato attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Esso reca disciplina del procedimento di mediazione e degli organismi deputati a gestirlo. Il comma 3 - nell'ottica della riduzione dei costi pubblici e fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - conferisce alle regioni e ai comuni competenti facoltà di stipulare convenzioni con organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della giustizia.

Il comma 4 dispone che la mediazione esperita in base alle disposizioni di cui all'articolo in esame sia posta in essere senza recare pregiudizio agli ordinari percorsi giudiziari.

A tale proposito richiama il parere già espresso dalla Commissione affari costituzionali per cui l'articolo 13 dovrebbe essere soppresso, in quanto "esso ha ad oggetto il contenzioso giurisdizionale e il diritto processuale, materie che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, sono riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato."

Da quindi conto degli emendamenti di competenza e illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato).

Il senatore [CUCCA](#) (PD) ricorda come il problema del riordino della geografia giudiziaria si trascini ormai da anni, esprime perplessità sulla proposta di apertura delle sedi giudiziarie ormai chiuse prendendo in considerazione, come casi problematici, i precedenti relativi alla soppressione dei tribunali di Chiavari, Sanremo e Bassano del Grappa. Paventa il rischio che la riapertura delle sedi disagiate provochi notevoli esborsi economici.

Preannuncia pertanto, anche a nome del proprio Gruppo, il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, specificando tuttavia la valutazione positiva per l'emendamento 13.2.

Il senatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene invece opportuno riaprire il dibattito sulla questione della redistribuzione degli uffici giudiziari prendendo come esempio l'ipotesi della soppressione del tribunale di Bassano del Grappa che, trovandosi in una zona particolarmente disagiata dal punto di vista geografico e logistico, ha creato non pochi problemi agli operatori del diritto costretti a quotidiani spostamenti presso la sede di Treviso. Preannuncia anche a nome del proprio Gruppo il voto favorevole sulla proposta del relatore.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) concorda sul parere favorevole all'emendamento 13.1 e ricorda quanto agli emendamenti 13.3 e 13.4 come la soppressione delle sedi giudiziarie abbia creato notevoli problemi soprattutto nelle isole minori, portando l'esempio della sede giudiziaria di Ischia, zona tra l'altro colpita da un terremoto che ha incrementato il disagio nella gestione del contenzioso giudiziario.

Il senatore [URRARO](#) (M5S), sottolineando come l'accorpamento delle sedi giudiziarie non abbia funzionato perfettamente in alcune realtà del Mezzogiorno, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta del relatore, riservandosi di interloquire sul punto con il Governo.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) chiede di votare il parere per parti separate, enucleando il voto sull'emendamento 13.2.

La Commissione conviene.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, è posta ai voti per parti separate, la proposta di parere del relatore, sul testo e su tutti gli emendamenti, eccezion fatta per l'emendamento 13.2.

La Commissione approva.

Il presidente [OSTELLARI](#) fa rilevare che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

Posta quindi ai voti, la Commissione approva la parte di parere riferita all'emendamento 13.2.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 3 ottobre, alle ore 9, non avrà luogo.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che il disegno di legge n. 282 della senatrice Iori, in materia di affido condiviso, è stato ritirato e non rientra più pertanto nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) sollecita la valutazione di impatto già richiesta sui disegni di legge nn. 5 e connessi (legittima difesa).

Il [PRESIDENTE](#) informa di essersi fatto latore di tale istanza presso il Ministero della giustizia e che i dati pervenuti, in fase di rielaborazione, saranno resi disponibili al più presto.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 497 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime sul testo parere non ostativo con la seguente condizione:

a) sia soppresso l'articolo 13.

Esprime inoltre:

parere favorevole sull'emendamento 13.1;

contrario sull'emendamento 13.2;

sugli emendamenti 13.3 e 13.4 non ostativo con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito la compatibilità della problematica dei tribunali nelle isole minori anche rispetto all'assetto dell'intero territorio nazionale;

non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

